

Un modello Ue per i diritti interbancari

di Valeria Falce

È oggi pacifico che gli accordi che regolano il prezzo dei servizi che le banche si forniscono reciprocamente per l'offerta di strumenti di pagamento configurano intese sub specie di deliberazioni di associazioni di imprese, ai sensi dell'articolo 2 della legge 287/90 e/o dell'articolo 81 del Trattato Ue. È però controverso se, nell'ambito dei singoli segmenti nazionali e ancor più dell'emergente mercato pan-europeo dei sistemi di pagamento, continui a giustificarsi un regime di condizioni interbancarie fissate a livello multilaterale e uniforme, ovvero se l'efficace funzionamento di questi stessi circuiti possa essere assicurato anche attraverso il ricorso a meccanismi alternativi, che, a parità di benefici, risultino meno problematici per il diritto della concorrenza.

La questione impone una verifica urgente, giacché con il passaggio alla Single Payments Area (Sepa) – dunque a un sistema più ampio, di curvatura europea, che integra e ricomprende i sistemi nazionali di pagamento al dettaglio – si rafforzano le richieste di certezza del diritto anche sotto il profilo della liceità di uno schema di commissioni d'interscambio. E forniscono una risposta decisa i più recenti orientamenti comunitari, i quali, però, anziché confermare i vantaggi complessivi ascrivibili a questa categoria di accordi, sembrano – almeno in parte – ridisegnare i contorni del tradizionale rapporto che intercorre tra ambiti da riservare alla cooperazione, spazi da schiudere alla concorrenza e lineamenti da sottoporre all'intervento regolamentare.

Procediamo con ordine. Nel marzo scorso la Banca centrale e la Commissione europea hanno adottato una comunicazione congiunta in cui prima affermano che l'introduzione di uno schema di commissioni centralizzate per il lancio del servizio di addebito diretto ricade nel raggio di ap-

plicazione dell'articolo 81 del Trattato e ribadiscono che l'onere di dimostrare gli eventuali benefici sotto il profilo della prestazione in circolarità dei servizi derivanti da questi accordi grava sulle parti. Subito dopo, però, scostandosi dagli indirizzi più consolidati, rinunciano ad ancorare l'esame della portata concorrenziale del meccanismo di commissioni da promuovere a livello di Sepa a una valutazione caso per caso e avvertono che, «sulla base delle informazioni a disposizione, non si ritiene che sussistano chiare e convincenti ragioni per consentire la sopravvivenza di un sistema di commissioni interbancarie dopo il 31 ottobre 2012».

La Commissione europea è poi tornata sul tema e, nell'annunciare l'adozione del regolamento sui pagamenti transfrontalieri nella Comunità che sostituirà quello attualmente vigente (2560/2001), ha prospettato l'introduzione di una previsione ad hoc per fissare l'entità di una commissione interbancaria in relazione al (solo) servizio di addebito diretto offerto nell'ambito dell'Area unica. Sarà una commissione a cifra fissa che governerà il meccanismo di remunerazione del servizio per un periodo transitorio, scaduto il quale dovrà subentrare un diverso modello che risulti compatibile – questa volta nel lungo periodo – con le regole della concorrenza.

D'ultimo, la versione del regolamento approvato dal Parlamento europeo il 24 aprile 2009 dispone che, in assenza di accordi bilaterali per ciascuna operazione transfrontaliera di addebito diretto, si applicherà una commissione interbancaria pari a 0,088 euro se eseguita prima del 1° novembre 2012, salva la possibilità di concordare livelli inferiori. Se poi viene fissata una commissione per una transazione nazionale di addebito diretto, quella medesima forma di remunerazione, ai sensi dell'articolo 5 ter del regolamento, verrà applicata

per le transazioni effettuate prima del 1° novembre 2012.

L'introduzione in via regolamentare di una commissione interbancaria massima si giustifica, secondo la lettera del testo normativo, con la necessità di «istituire un modello commerciale comune», rafforzare il livello di certezza giuridica in merito alla creazione del servizio Sepa di addebito diretto e «facilitare l'avvio del sistema di addebito diretto Sepa». Se questa linea ricostruttiva è condivisibile, d'altra parte non si può non notare la distanza che la separa dagli indirizzi più consolidati della materia. Infatti, sino a un recente passato la prassi comunitaria rimetteva all'autonoma iniziativa dei circuiti la definizione del valore delle commissioni interbancarie per poi assoggettare allo scrutinio antitrust l'eventuale tenuta dello schema di volta in volta prescelto; ora il regolamento sui pagamenti transfrontalieri segna un'inversione di tendenza del legislatore che, innestando una previsione sull'entità della commissione interbancaria da applicare per il servizio di *direct debit*, ha deciso di sacrificare l'auto-regolazione quale tecnica cui ricorrere in via preferenziale per disciplinare questo particolare servizio. La regolamentazione finisce così per diventare il modello cui ispirarsi per tracciare (almeno in via transitoria) le linee di funzionamento (di uno specifico segmento) della nuova architettura Sepa.